

[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI LODI**

Nella persona del giudice unico, dott.ssa Flaviana Boniolo, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al numero (omissis)/2014 RG promossa da

**MUTUATARIO e MUTUATARIA**

-attori-

**CONTRO**

**BANCA**

-convenuta-

avente ad oggetto "mutuo"

sulle seguenti conclusioni (in sintesi):

per parte attrice: *“Nel merito, in via principale, accertare e dichiarare che il mutuo per cui è causa sottoscritto tra le parti in data 29.10.2007 sia usurario in ragione del fatto che al momento della pattuizione è stato convenuto un tasso corrispettivo e di mora che se sommati a tutte le spese connesse all'erogazione del credito, al valore della polizza convenuta e alla penale di estinzione anticipata, ha determinato il superamento del tasso soglia di riferimento così come indicato in atti. Accertare e dichiarare, anche alla luce delle pattuizioni contrattuali e del capitolato delle condizioni generali allegate al contratto di mutuo, che quest'ultimo prevede che il tasso di mora non si sostituisce a quello corrispettivo, ma viene calcolato sul montante costituito da capitale, interessi corrispettivi e spese; considerare che la giurisprudenza indicata nella pars destruens del presente atto, importa come proprio riferimento fondamentale le direttive della Banca di Italia che per la Corte di Cassazione hanno un mero valore strumentale. Ponderare dunque che la giurisprudenza indicata nella pars costruens rileva che l'interesse moratorio può far parte del TEG al momento della pattuizione. Per l'effetto, ritenere che, in forza del primo comma dell'art. 644 c.p e dell'art. 1815 c.c secondo comma, il mutuo de quo è usurario e non sono dovuti interessi. Accertare che alla data del 22.04.2014 il Signor MUTUATARIO e la Signora MUTUATARIA avevano corrisposto in favore di BANCA la somma di euro 18.435,51 a titolo di capitale e di euro 32.252,17 a titolo di interessi, e così in totale la somma di euro 50.687,68. Condannare BANCA, in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire al Signor MUTUATARIO e la Signora MUTUATARIA la somma di euro 32.252,17 dagli stessi corrisposta a titolo di interessi non dovuti fino alla data del 22.04.2014 o comunque la maggiore o minor somma che dovesse risultare di giustizia al momento dell'emissione della sentenza. Il tutto oltre interessi legali attivi e rivalutazione monetaria. Ricalcolare la rata dovuta dagli odierni attori ai sensi di legge, secondo le*

determinazioni dell'allegata perizia. Accertare la pattuizione del piano di ammortamento "alla francese" e dichiararne la nullità per mancanza del requisito della determinatezza o determinabilità dell'oggetto, richiesto dalla disciplina dei contratti ex artt. 1418, 1346 Codice Civile; per l'effetto, disporre la sostituzione di diritto della clausola nulla in forza dell'art. 1284 III comma c.c., e dunque l'applicazione degli interessi in misura legale. Condannare BANCA, in persona del legale rappresentante pro tempore alla sanzione prevista per la mancata comparizione davanti al mediatore ex art. 8, comma 5 D. Lgs. N. 28/2010. Con vittoria di spese e onorari di causa; in via istruttoria [...]"

per parte convenuta: "respingere integralmente tutte le domande formulate dagli attori Sigg.ri MUTUATARIO e MUTUATARIA a qualsivoglia titolo verso la BANCA perché infondate in fatto ed in diritto e comunque perché indimostrate o come meglio mandando la concludente assoluta ed indenne da qualsivoglia avversa domanda e pretesa. Con vittoria di spese e competenze legali".

### MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

1. Con atto di citazione ritualmente notificato MUTUATARIO e MUTUATARIA agivano in giudizio nei confronti di BANCA, esponendo di aver stipulato con la controparte un contratto di mutuo ipotecario a tasso fisso in data 29.10.2007, in ragione del quale veniva erogato dall'istituto di credito la somma complessiva di € 130.000,00, da restituirsi mediante il pagamento di 282 rate mensili, ove veniva altresì convenuto un tasso di interesse corrispettivo pari al 5,39% annuo, ed un tasso di mora pari al 7,34%. Instavano per l'accertamento della natura usuraria degli interessi pattuiti, con conseguente declaratoria di non debenza degli interessi, e condanna della controparte alla restituzione dell'importo di € 32.252,17, già corrisposto a titolo di interessi non dovuti; in via subordinata, chiedendo l'accertamento della nullità della pattuizione del piano di ammortamento "alla francese", per mancanza del requisito della determinatezza e determinabilità dell'oggetto, con sostituzione della clausola nulla ed applicazione degli interessi in misura legale, nonché l'accertamento dell'effetto anatocistico riconducibile al piano di ammortamento predetto, con condanna alla restituzione in favore di parte attrice della somma di € 719,62, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Si costituiva in giudizio BANCA, concludendo per l'integrale rigetto delle pretese attoree.

All'esito della prima udienza, venivano concessi alle parti termini per il deposito di memorie ex art. 183 co VI n. 1, 2 e 3 c.p.c..

Ritenuta la causa matura per la decisione, le parti venivano invitate a precisare le conclusioni – in epigrafe riportate – e, previa assegnazione di termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche, la causa veniva trattenuta in decisione.

2. Risulta documentalmente provato (doc. 1 parte attrice) che in data 29.10.2007 le parti hanno sottoscritto un contratto di mutuo ipotecario al tasso del 5,39, con previsione di un tasso di mora, dovuto per il caso di ritardato pagamento, "al tasso determinato nel presente contratto con una maggiorazione di due punti percentuali" (cfr. art. 5 contratto). Il tasso soglia alla data della convenzione era pari al 9,09%.

**2.a.** In primo luogo, parte attrice, ha allegato la natura di elemento remunerativo del TEG dell'interesse moratorio, concludendo per la rilevanza dello stesso al fine della verifica del superamento del tasso soglia per la configurabilità dell'usura.

Sotto questo aspetto, la prospettazione attorea è infondata e non merita accoglimento. Occorre rilevare, sul punto, che pacifica l'esclusione degli interessi moratori dalle rilevazioni della Banca d'Italia (Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medio, aggiornamento ai sensi della legge sull'usura, aggiornamento 2009, cfr. Sezione I C.4) finalizzata al calcolo del TEG, la tesi attorea, volta, al contrario, ad includere il predetto interesse moratorio nel conteggio per la verifica del superamento del tasso soglia, porta alla comparazione di due grandezze non omogenee.

**2.b.** Secondariamente, parte attrice sostiene il carattere usurario del mutuo oggetto di causa, in considerazione del calcolo dell'interesse moratorio sul montante rappresentato da capitale, interesse, corrispettivo e spese, operando la somma dei due tassi (pari al 5,39 % quanto al corrispettivo e del 7,34% quanto al moratorio), così addivenendo ad un tasso complessivo superiore al tasso soglia vigente al momento della pattuizione contrattuale.

L'assunto da cui muove parte attrice non può essere condiviso sulla scorta del rilievo per cui interessi corrispettivi e moratori assolvono a funzioni differenti; i secondi - in particolare - hanno natura risarcitoria e sono calcolati su diverse basi (i primi sull'intero ammortamento del mutuo, i secondi esclusivamente sulle rate scadute e non onorate), con ciò escludendosi la possibile valenza ai fini del calcolo della mera sommatoria aritmetica degli stessi.

Del resto, parte attrice non ha neppure dedotto che parte convenuta abbia applicato, tenuto conto della concreta somma degli effettivi interessi corrispettivi e di mora, un interesse superiore al tasso soglia, posto che, nella fattispecie, non risulta dedotto l'inadempimento di parte attrice e la richiesta di interessi moratori da parte della convenuta.

**2.c.** Con l'atto di citazione, parte attrice ha altresì allegato la necessità di includere, nella determinazione del tasso di interesse al fine di valutarne l'usurarietà anche gli oneri collegati alla stipula della polizza prevista in contratto.

Emerge dagli atti (Cfr. condizioni applicate, in allegato al contratto di mutuo) che la BANCA ha quantificato l'Indicatore Sintetico di Costo nel tasso del 6,71 %, includendo nel conteggio, ai sensi del decreto del Ministro del Tesoro dell'8 luglio 1992, tra l'altro, le spese per l'assicurazione (cfr. nota 7); parte attrice non ha contestato specificamente detta circostanza sicché, sotto tale profilo, la doglianza attorea non è meritevole di accoglimento.

Le contestazioni relative alla necessità di includere nel conteggio ulteriori spese (cfr. memoria ex art. 183 co VI n. 1; con la predetta memoria parte attrice ha formulato altresì una nuova domanda, di condanna della controparte ex art. 8 co V D.lgs. 28/2010) ed alla non conformità dell'ISC al TAEG verificato (cfr. memoria ex art. 183 co VI n. 2 c.p.c) sono state tardivamente sollevate e quindi sono inammissibili. In ogni caso, deve rilevarsi che anche alla luce dei conteggi effettuati dalla stessa parte attrice (cfr. doc. 26) conclude individuando una misura del TAEG inferiore al tasso soglia.

3. Parte attrice sostiene altresì l'illegittimità del contratto di mutuo in esame, tenuto conto dell'adozione di un piano di ammortamento c.d. "alla francese"; in particolare ha evidenziato che clausole previste non risponderebbero al requisito delle determinatezza o determinabilità del loro oggetto, ed inoltre detta tipologia di ammortamento genererebbe un indebito conteggio anatocistico.

Posto che la contestazione in ordine alla determinatezza delle clausole è del tutto generica, si osserva che il piano di ammortamento in parola comprende interessi calcolati sul solo capitale residuo (come si evince dal piano di ammortamento in atti), né risulta alcuna capitalizzazione degli interessi stessi; sicché il piano in esame, contemplando una differente quota di capitale da restituire in ciascuna rata e di interessi in misura decrescente, comprende complessivamente gli interessi dovuti e calcolati con le regole dell'interesse semplice.

Anche sotto tale profilo la domanda è infondata.

4. La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della controversia e della natura delle questioni trattate, segue la soccombenza.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Lodi definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza assorbita o disattesa, così provvede:

1. rigetta le domande attoree;
2. condanna MUTUATARIO e MUTUATARIA in solido tra loro al pagamento in favore di BANCA delle spese di lite da quest'ultima sostenute, liquidate in € 3.100,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.

Così deciso in Lodi, il 28 giugno 2016

*Il Giudice  
Flaviana Boniolo*

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*